

COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO – Provincia di Trento

VIA ROSMINI, 5/B – 38066 RIVA DEL GARDA (TN)

tel. 0464/571711 – fax 0464/553254

BANDO DI GARA

BANDO DI GARA – Asta pubblica art. 30 L.P. 09.03.2016, n. 2, art. 19 L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.; art. 10 D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg e per quanto applicabile D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; Deliberazione Comitato esecutivo n. 33 di data 20.03.2018. Indizione di gara.

1. Amministrazione appaltante:

Comunità Alto Garda e Ledro, Via Rosmini, 5/b – 38066 Riva del Garda (TN) - Servizio Altri Servizi Generali

E-MAIL : segreteria@altogardaeledro.tn.it

PEC: info@pec.altogardaeledro.tn.it

2. Categoria di servizi e descrizione:

CPV: Oggetto principale (*Vocabolario principale*): 75252000-7 Servizi di salvataggio - soccorso All. IX D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (*contratto escluso dal D.Lgs 50/2016 ex art. 17 lett. h)*) CIG 74218429C3.

3. Oggetto della gara:

Affido dell'incarico alla gestione del servizio "SPIAGGE SICURE anni 2018-2020".

La presente procedura viene espletata al fine di individuare il soggetto cui assegnare l'incarico di gestione del servizio "*Spiagge Sicure anni 2018-2020*", consistente nella creazione - nel periodo estivo (giugno-settembre) - sulle spiagge libere di alcuni dei laghi presenti sul proprio territorio di un **servizio di salvataggio con assistenti bagnanti in possesso della qualifica per acque marine e/o interne (laghi)**, con inclusi il primo soccorso a favore degli ospiti e degli utilizzatori delle spiagge stesse.

L'attrezzatura necessaria per lo svolgimento del servizio, ad esclusione delle torrette di avvistamento complete di scala, tettuccio e asta portabandiera, dovrà essere fornita dall'aggiudicatario e sottoposta preventivamente al parere dell'ufficio tecnico della Comunità, come meglio indicato all'art. 5 del Capitolato speciale d'appalto (*Allegato C*)).

E' obbligo dell'affidatario provvedere al rimessaggio e ad ogni **manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature di salvamento** necessarie per il buon funzionamento del servizio, comprese quelle di proprietà della Comunità concesse in uso (n. 1 torretta di avvistamento completa, per ogni postazione a terra), con onere a totale diretto carico dell'appaltatore ed inoltre alla relativa sostituzione quando necessario, per garantire la funzionalità del servizio offerto, come meglio indicato all'art. 5 del Capitolato speciale d'appalto.

L'affidatario provvederà direttamente ad assumere la responsabilità organizzativa del servizio, che deve essere prestato nel rispetto delle condizioni minime indicate nel Capitolato speciale d'appalto, integrate con quanto proposto nella propria offerta tecnica (*progetto di servizio*). Al personale assunto l'affidatario dovrà applicare le condizioni normative e retributive di cui alla lettera A) dell'art. 17 del Capitolato speciale d'appalto.

Il corrispettivo richiesto per il triennio 2018-2020, al netto di I.V.A., sarà indicato nell'offerta economica (*utilizzando l'allegato B) modello offerta economica*), in ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta fissato dall'Amministrazione, così come indicato al successivo paragrafo 6. Il predetto prezzo è soggetto a rivalutazione annuale secondo il criterio indicato nell'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto.

4. <u>Requisiti di partecipazione e soggetti ammessi alla gara:</u>

Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. iscrizione al registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per attività adeguata/assimilabile a quella dell'appalto, (*qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto*);

3. Capacità finanziaria, tecnica - professionale:

A) nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (aprile 2015/aprile 2018) il concorrente deve aver effettuato servizi di prevenzione e soccorso delle emergenze sulle spiagge di acque marine e/o interne, per un importo minimo annuale - al netto degli oneri fiscali - di almeno Euro 100.000,00 e complessivamente nel triennio di almeno Euro 400.000,00, con indicazione analitica di date, luoghi di effettuazione e committenti;

B) nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (aprile 2015/aprile 2018) il concorrente deve aver effettuato servizi di prevenzione e soccorso delle emergenze sulle spiagge di acque marine e/o interne della durata minima di almeno sessanta giorni per anno, svolti regolarmente e con buon esito a favore di enti pubblici/privati, con indicazione analitica di date, luoghi di effettuazione e committenti;

C) nell'organico del concorrente all'atto dell'avvio del servizio dovrà essere presente almeno una persona che nell'ultimo quinquennio 2013-2017, per una durata minima complessiva di almeno sessanta giorni anche non continuativi per almeno n. 2 anni, ha svolto il ruolo di coordinatore in servizi di prevenzione e soccorso delle emergenze sulle spiagge di acque marine e/o interne;

D) la persona che il concorrente utilizzerà con finalità di coordinatore del servizio dovrà avere maturato nel quinquennio 2013-2017 una esperienza come coordinatore e/o assistente bagnanti non inferiore a 60 giorni continuativi per almeno n. 2 anni all'interno di un analogo progetto su spiagge di acque marine e/o interne.

L'assenza dei motivi di esclusione di cui al punto 1. del presente paragrafo nonché i requisiti di partecipazione di cui ai punti 2. e 3. lettere A) e B) del presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **pena l'esclusione trattandosi di requisiti per l'ammissione alla gara**. Per quanto riguarda il requisito del fatturato si rimanda a quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 all'86.

È ammessa solo la partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale, in quanto non è prevista una prestazione secondaria.

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale, di consorzio ex art. 2602 C.C. e di G.E.I.E., l'assenza dei motivi di esclusione di cui al punto 1. nonché i requisiti di partecipazione di cui ai punti 2. di cui al presente paragrafo devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E., a pena di esclusione, mentre il requisito di cui al punto 3. lettere A) e B) potrà essere cumulato dal raggruppamento temporaneo di imprese, dal consorzio ex art. 2602 C.C. e dal G.E.I.E., fermo restando che l'impresa mandataria/capogruppo, l'impresa consorziata o facente parte del G.E.I.E. dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria, a pena di esclusione.

Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione di cui al punto 3. lettere C) e D) del presente paragrafo l'aggiudicatario dovrà fornire i/il relativi/o nominativi/o (*con indicazione analitica di date, luoghi di effettuazione e committenti nel quinquennio*) prima dell'avvio del servizio in modo da consentire alla stazione appaltante di verificare la congruità con quanto precedentemente dichiarato, **a pena d'esclusione**.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese di tipo orizzontale, di consorzio ex art. 2602 C.C. e di G.E.I.E., i requisiti di cui al punto 3. lettere C) e D) dovranno rimanere in capo all'impresa mandataria/capogruppo, o all'impresa consorziata o facente parte del G.E.I.E., a pena di esclusione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) e s.m. e dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale ovvero l'impresa che ha presentato ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio può partecipare alla presente procedura a condizione che presenti in gara la documentazione richiesta.

Ai sensi del suddetto articolo, si precisa che, successivamente al deposito del ricorso e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione al concordato, la partecipazione deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede direttamente il tribunale.

5. Pubblicazioni.

Il presente bando è pubblicato:

- sul sito internet della Comunità Alto Garda e Ledro www.altogardaeledro.tn.it; su tale sito sono pubblicati altresì l'allegato A) Fac-simile dichiarazione di partecipazione alla gara, l'allegato B) Modello Offerta Economica e l'allegato C) Capitolato speciale d'appalto (<http://www.altogardaeledro.tn.it/Aree-Tematiche/Polizia-locale/Spiagge-Sicure>);
- per estratto su di un quotidiano avente particolare diffusione nella provincia di Trento quotidiano il "Corriere del Trentino", giusto art. 18, comma 2, L.P. 23/1990, e per estratto anche sul quotidiano a diffusione nazionale "Il Giornale" (edizione Triveneto – Emilia Romagna);
- all'Albo informatico della Comunità Alto Garda e Ledro www.albotelematico.tn.it/bacheca/alto-garda-ledro/.

Ai sensi dell'art. 34 comma 35, della legge 17.12.12 n. 221 le spese di pubblicazione di cui sopra dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario del servizio alla Comunità Alto Garda e Ledro entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo delle stesse è quantificato in via presuntiva in euro 658,80=. (seicentocinquantottoeuro/80).

6. Importo a base d'asta, al netto di I.V.A.:

Il valore presunto medio annuo dell'appalto è stimato per il triennio 2018-2020 in **€.** **252.886,00#** (diconsi duecentocinquantadueemilaottocentoottantaseieuro/00-) oltre ad I.V.A. nella misura di legge e pertanto per un importo complessivo triennale di **€.** **758.658,00#** (diconsi settecentocinquantottoseicentocinquantotto/00-) oltre ad I.V.A. nella misura di legge.

Nel caso di rinnovo biennale del servizio secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente C.S.A., il relativo corrispettivo complessivo massimo ammonterà ad **€.** **1.264.430,00#** (unmilione duecentosessantaquattroquattrocentotrentaeuro/00) per il quinquennio, oltre ad I.V.A. nella misura di legge.

Non sono ammesse, e quindi saranno escluse, offerte in aumento rispetto al predetto importo posto a base di gara.

7. Criterio di aggiudicazione:

Offerta economicamente più vantaggiosa (*artt. 19 e 18, comma 3 lett. e) della L.P. 23/90 e s.m. e art. 17 della L.P. 2/2016*), individuata sulla base dei seguenti elementi:

- 1) elementi qualitativi: offerta tecnica denominata "*Progetto di servizio*": punti 70
- 2) elementi quantitativi: Offerta economica: punti 30.

Totale punti 100.

I punteggi relativi agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica saranno attribuiti da apposita commissione giudicatrice (*tecnica*) secondo quanto specificato di seguito.

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà attribuito applicando la formula più sotto riportata.

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del Concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica e del punteggio complessivo dell'offerta economica con le modalità di seguito indicate.

In caso di parità di punteggio (*sommatoria di punteggio tecnico ed economico*), l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

Gli elementi che verranno valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio saranno i seguenti:

1) OFFERTA TECNICA - PROGETTO DI SERVIZIO: fino a 70 punti.

Il concorrente dovrà presentare un'offerta tecnica, denominata "*Progetto di servizio*", contenente la descrizione delle caratteristiche tecniche, organizzative, metodologiche e qualitative del servizio "*Spiagge Sicure 2018-2020*". Il contenuto del progetto di servizio determinerà l'attribuzione, da parte della Commissione giudicatrice (*tecnica*), di un punteggio massimo di 70 punti, specificatamente così ripartiti:

1.1)	Utilizzazione di altri <u>assistenti bagnanti</u> , in aggiunta a quelli indicati all'art.3 del C.S.A. Per "giorno" si intende la giornata standard pari a n. 7 ore.	Massimo 10 punti (pt 0,20 persona/giorno)
1.2)	Utilizzazione di altro <u>personale del tipo medico e paramedico</u> (<i>dottore/infermiere</i>), in aggiunta a quelli indicati all'art.3 del C.S.A. Per "giorno" si intende la giornata standard pari a n. 7 ore.	Massimo 5 punti (pt 0,20 persona/giorno)
1.3)	Presenza all'interno dell'organico di un allenatore tecnico di nuoto e nuoto per salvamento in possesso di abilitazione.	2 punti
1.4)	Messa a disposizione, entro la data prevista per l'inizio del servizio, di <u>torrette d'avvistamento</u> amovibili, conformi alle normative vigenti, idonee per il miglior espletamento del servizio rispetto a quelle attualmente di proprietà della Comunità Alto Garda e Ledro (max. n.11, dimensioni max. mt.1,7x1,7 e h max. fuori terra mt.4,00 similari alla bozza allegata).	Massimo 22 punti (pt 2 torretta)
1.5)	Assegnazione di 3 punti pieni nel caso, rispetto al punto precedente, vengano messe a disposizione tutte le n. 11 torrette.	3 punti
1.6)	<u>Battelli pneumatici</u> con dimensioni superiori ai mt.6,5 richiesti e con idonea motorizzazione (rif. art. 5 del C.S.A.)	Massimo 4 punti (pt 2 gommone)
1.7)	<u>Ulteriori campagne di sensibilizzazione/informazione ed eventuali iniziative/dimostrazioni di salvataggio.</u> (<i>massimo pt 5 per iniziative nelle scuole, massimo pt.3 per iniziative sulle spiagge, altre iniziative/ dimostrazioni pt.1/cad.</i>)	Massimo 12 punti
1.8)	<u>Ulteriori attrezzature e/o mezzi</u>	Massimo 4 punti (pt. 2 per mezzo)
1.9)	<u>Possesso di certificazioni di qualità:</u>	

	Al fine dell'attribuzione del punteggio sarà valutato il numero e le caratteristiche delle certificazioni di qualità di cui è in possesso il concorrente, assegnando un punteggio per ognuna delle tre tipologie di certificazione sotto riportate, funzionali con il servizio di salvataggio oggetto del presente appalto; in particolare i punteggi saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice (tecnica) in modo oggettivo, fino ad un massimo di 5 punti, nel seguente modo: - certificazione sicurezza lavoratori (certificazione OHSAS 18001 o omologa sulla sicurezza lavoratori): 2,5 punti; - certificazione ambientale (certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS o omologa sulla certificazione ambientale): 1,5 punti; - certificazione processi aziendali (certificazione ISO 9001) o omologa sulla qualità dei processi aziendali: 1,00 punto.	Massimo 5 punti
1.10)	Apposizione logo Comunità Alto Garda e Ledro sulle divise	Massimo 1 punti
1.11)	Realizzazione di apposito sito internet con i contenuti del progetto/attività consultabile attraverso apposito link al sito della Comunità	Massimo 2 punti

A ciascuna offerta sarà attribuito il punteggio complessivo come determinato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti per ciascun punto da 1.1) ad 1.11).

Il Concorrente, con motivata e comprovata dichiarazione, dovrà dare puntuale evidenza delle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta ovvero a giustificazione della medesima che costituiscano segreti tecnici o commerciali. In mancanza di tale indicazione l'offerta tecnica sarà considerata interamente ostensibile in sede di accesso agli atti ai sensi dell'art. 25 della L.P. 2/2016 e per quanto non previsto dagli artt. 53 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016.

La mancanza dell'offerta tecnica comporta l'**ESCLUSIONE DALLA GARA**.

La Commissione si riserva di richiedere chiarimenti in forma scritta ai Concorrenti in sede di valutazione delle offerte, per eventuali ragguagli o precisazioni a maggior chiarimento delle offerte presentate. In nessun caso è ammissibile fornire elementi ad integrazione dell'offerta.

L'incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire alla Commissione Giudicatrice (*tecnica*) la valutazione dei requisiti migliorativi soggetti a punteggio comporta la mancata attribuzione del relativo punteggio.

Si precisa che dalla suddetta documentazione non potranno desumersi elementi di carattere economico, a pena di ESCLUSIONE DALLA GARA.

Le offerte condizionate non saranno ritenute valide e non verranno prese in considerazione.

2) OFFERTA ECONOMICA: fino a 30 punti.

Il punteggio da assegnare alle offerte economiche, specificatamente sul ribasso percentuale sul corrispettivo a base d'asta pari ad €. **758.658,00#** (diconsi settecentocinquantottoseicentocinquantotto/00-) oltre ad I.V.A. nella misura di legge., sarà determinato con la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 30 * (R_i/R_{\max})^{0,1}$$

dove:

30 = punteggio riconosciuto al ribasso percentuale massimo offerto in gara
Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-simo
Rmax = ribasso percentuale massimo offerto in gara
0,1 = coefficiente applicato.

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5.

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali, alternative o condizionate.

All'interno dell'Offerta Economica l'offerente dovrà dare, **a pena di ESCLUSIONE**, evidenza dei **costi per la sicurezza aziendali**, come previsto dall'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere specificatamente quantificati.

I prezzi dovranno essere espressi al netto dell'IVA e si intendono validi per tutto il periodo del servizio.

8. Luogo di esecuzione del servizio:

Il servizio deve essere effettuato sui laghi di Garda, Ledro e Tenno, come meglio specificato nel Capitolato speciale d'appalto, art. 3.

9. Durata dell'affidamento:

Periodo estivo dal 2018 al 2020

Il presente servizio ha decorrenza a partire dal primo weekend del mese di giugno 2018 per finire al penultimo weekend del mese di settembre 2020, per un periodo complessivo di anni tre, così come meglio specificato nei calendari annuali allegati e potrà essere rinnovato per il biennio 2019-2020.

Il Capitolato speciale d'appalto (art. 2) prevede la possibilità di recesso anticipato da parte della Comunità Alto Garda e Ledro alla scadenza del secondo anno (2019), comunicando il recesso all'aggiudicatario, tramite PEC, entro il 31 dicembre del 2019.

10. Informazioni in merito alla procedura di gara:

Bando di gara, Capitolato speciale d'appalto e documentazione complementare sono pubblicati, e scaricabili, sul sito Internet della Comunità Alto Garda e Ledro: <http://www.altogardaeledro.tn.it>

Le informazioni riguardanti la procedura di gara e le modalità di svolgimento del servizio possono essere richieste alla Comunità Alto Garda e Ledro, Via Rosmini, 5/b – 38066 Riva del Garda (TN) al seguente indirizzo di posta elettronica info@pec.altogardaeledro.tn.it - fax 0464/553254.

11. Modalità di presentazione delle offerte:

Il concorrente che intenda partecipare alla gara di cui al presente bando dovrà far pervenire alla **Comunità Alto Garda e Ledro**, entro il termine sotto indicato, un plico debitamente chiuso con nastro adesivo o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità, riportante sui lembi di chiusura la firma di un proprio rappresentante, o la sigla o la stampigliatura dell'impresa, e recante all'esterno la dicitura *"OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO SPIAGGE SICURE ANNI 2018-2020 scadenza ore 9.00 del giorno 24 aprile 2018"* nonché la denominazione del concorrente medesimo, con indicazione dell'indirizzo dello stesso e dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale inoltrare tutte le eventuali comunicazioni inerenti alla gara.

Il plico, a pena di esclusione, con il contenuto specificato al successivo punto 12, dovrà pervenire con qualsiasi mezzo,

entro le **ore 09.00** del giorno
martedì 24 aprile 2018
all'Ufficio protocollo
della Comunità Alto Garda e Ledro,
Via Rosmini 5/b, (secondo piano)
38066 Riva del Garda (TN)

Non saranno ammessi alla gara i plichi pervenuti, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi. Il recapito del plico è a rischio del mittente.

La ricezione delle offerte avviene nei soli seguenti orari:

lun-gio:

- nei giorni feriali dal lunedì al giovedì con il seguente orario: 8.30-12.00 14.30-16.00;
- nei giorni feriali il venerdì con il seguente orario: dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

12. Documentazione da presentare per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione:

I plichi devono contenere al loro interno 3 buste, a loro volta chiuse con nastro adesivo o altro strumento idoneo a garantire l'integrità riportante sui lembi di chiusura la firma di un proprio rappresentante, o la sigla o la stampigliatura della denominazione / ragione sociale dell'impresa offerente (nel caso di associazione temporanea di imprese la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un'impresa costituente l'associazione temporanea di imprese), e recante all'esterno oltre all'oggetto della gara la denominazione del concorrente medesimo e la dicitura rispettivamente

- A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- B) OFFERTA TECNICA**
- C) OFFERTA ECONOMICA**

all'interno della **busta A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** dovrà essere inserita la documentazione di seguito indicata:

A) Dichiarazione del legale rappresentante del soggetto partecipante alla gara, o di persona abilitata ad impegnare validamente il partecipante, resa ai sensi artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, accompagnata da fotocopia semplice di un documento d'identità dello stesso, redatta secondo il fac-simile allegato in carta libera. Per facilitare la compilazione di seguito si indicano le parti che vanno compilate:

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLEGATO A" al presente invito, nel quale si attesta:

Parte 1: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

1.1 Dati identificativi

1.2 Forma della partecipazione

1.2.1 L'operatore economico partecipa alla procedura d'appalto assieme ad altri?

Parte 2: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

2.1 Rappresentante impresa

Parte 3: MOTIVI DI ESCLUSIONE

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

3.A.1 Motivi legati a condanne penali ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016

3.A.1.1

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016)

3.B.1 Pagamento di imposte o contributi previdenziali

3.B.1.1

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016)

3.C.1 Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali

3.C.1.1

- 3.C.1.2
- 3.C.1.3
- 3.C.1.4
- 3.C.1.5
- 3.C.1.6
- 3.C.1.7

Parte 4: CRITERI DI PARTECIPAZIONE

A: IDONEITA'

4.A.1 – Idoneità

4.A.1.1 iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA o equivalente registro professionale o commerciale

B: CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

4.B.1 – Capacità economica e finanziaria

4.B.1.1 capacità economico-finanziaria: effettuazione nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (aprile 2015/aprile 2018) di servizi di prevenzione e soccorso delle emergenze sulle spiagge di acque marine e/o interne, per un importo minimo annuale - al netto degli oneri fiscali - di almeno Euro 100.000,00 e complessivamente nel triennio di almeno Euro 400.000,00, con indicazione analitica di date, luoghi di effettuazione e committenti;

C: CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI

4.C.1. Capacità tecniche e professionali

4.C.1.1 aver effettuato nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (aprile 2015/aprile 2018) servizi di prevenzione e soccorso delle emergenze sulle spiagge di acque marine e/o interne della durata minima di almeno sessanta giorni per anno, svolti regolarmente e con buon esito a favore di enti pubblici/privati, con indicazione analitica di date, luoghi di effettuazione e committenti;

4.C.1.3 - dichiarazione che nell'organico del concorrente all'atto dell'avvio del servizio sarà presente almeno una persona che nell'ultimo quinquennio 2013-2017, per una durata minima complessiva di almeno sessanta giorni anche non continuativi per almeno n. 2 anni, che ha svolto il ruolo di coordinatore in servizi di prevenzione e soccorso delle emergenze sulle spiagge di acque marine e/o interne;

- dichiarazione che la persona che il concorrente utilizzerà con finalità di coordinatore del servizio ha maturato nel quinquennio 2013-2017 una esperienza come coordinatore e/o assistente bagnanti non inferiore a 60 giorni continuativi per almeno n. 2 anni all'interno di un analogo progetto su spiagge di acque marine e/o interne.

- inoltre dichiarazione di aver preso piena conoscenza di ogni informazione utile per l'effettuazione del servizio avendo effettuato accurata ricognizione dei luoghi con sopralluogo obbligatorio. In alternativa richiamare/allegare attestazione dell'avvenuto sopralluogo rilasciata dalla Comunità.

Nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione, ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

1. mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del modulo dichiarazione di partecipazione Allegato A di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli (impresa singola, imprese raggruppate e imprese facenti parte di Consorzi ordinari ex art. 2602 del c.c.);
2. incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando di gara, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

La dichiarazione di partecipazione allegato A deve essere resa e sottoscritta:

- dal legale rappresentante dell'impresa singola;
- *dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, del consorzio ordinario o del G.E.I.E.,*
- *dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito e di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio ordinario non ancora costituito, recante altresì l'indicazione delle parti di prestazioni svolte da ciascuna impresa raggruppata e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo.*

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, nell'"Allegato A - Dichiarazione di partecipazione Allegato A - Parte 1 INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO Punto 1.2. Forma della partecipazione Punto 1.2.1. Lettera B, Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto con le relative quote di partecipazione", devono essere specificate le quote/parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti e l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Precisazioni:

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante. L'inosservanza di tale divieto determina l'ESCLUSIONE dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).

I Raggruppamenti Temporanei e i Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del C.C.) possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48, comma del D.Lgs. 50/2016, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti non viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura, secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

RTI costituiti

Oltre alla documentazione richiesta, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo già costituito debbono produrre:

- a) il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:
 - che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
 - che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
 - che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
 - che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
 - che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
 - la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
 - le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.
- b) la procura relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

In caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di RTI da costituirsi, ciascuna impresa associata dovrà rendere la dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa)

Il requisito relativo all'iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per attività adeguata a quella in appalto) dovrà essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata, a pena d'esclusione.

Il requisito di capacità tecnica potrà essere cumulato dal raggruppamento, fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole e che l'impresa mandataria dovrà possedere il requisito in maniera maggioritaria, a pena di esclusione.

Nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale del mandato e della procura richiesta ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione, ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016.

CONSORZI ordinari

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c.**, il consorzio e le imprese facenti parte il consorzio, che dovranno essere indicate in sede di offerta nel "**Modulo dichiarazioni di partecipazione** – Allegato A - Dichiarazione di partecipazione Allegato A - Parte 1 INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO Punto 1.2. Forma della partecipazione Punto 1.2.1. Lettera B, Indicare gli altri operatori economici che partecipano alla procedura di appalto, dovranno rendere la dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa).

Il requisito relativo all'iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per attività adeguata a quella in appalto), dovrà essere posseduto da ciascuna impresa consorziata, a **PENA DI ESCLUSIONE**.

Il requisito di capacità tecnica potrà essere cumulato dal consorzio, fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole e che una impresa consorziata dovrà possedere il requisito in maniera maggioritaria, a **PENA DI ESCLUSIONE**.

In caso di consorzio da costituirsi, nel "**Modulo dichiarazioni di partecipazione** - Allegato A - Dichiarazione di partecipazione Allegato A - Parte 1 INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO Punto 1.2. Forma della partecipazione Punto 1.2.1. Lettera B, Indicare gli altri operatori economici che partecipano alla procedura di appalto, deve essere dichiarato l'impegno, da parte di ogni consorziata che farà parte del Consorzio, a conformarsi alla disciplina dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un Raggruppamento temporaneo di Imprese, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

informazioni aggiuntive

In caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo d'impresa, consorzio ex art. 2602 del c.c. non costituiti, l'impresa dovrà assumere il ruolo di **impresa mandataria o designata tale dal R.T.I. o dal consorzio** e quindi **presentare** la documentazione e le offerte nell'ambito della procedura di gara in nome e per conto del R.T.I. o del consorzio. La documentazione dovrà essere compilata e sottoscritta, con le modalità previste dal bando di gara, da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio.

CONSORZI di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, nel "**Modulo dichiarazioni di partecipazione** - Allegato A - Dichiarazione di partecipazione Allegato A - Parte 1 INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO Punto 1.2. Forma della partecipazione Punto 1.2.1. Lettera B, Indicare gli altri operatori economici che partecipano alla procedura di appalto, se e per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'[articolo 353 del codice penale](#).

In caso di consorzi di cui all'art. all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016., i requisiti richiesti **devono essere posseduti dal consorzio e da tutte le imprese che partecipano alla gara, che dovranno, pertanto, rendere singolarmente la dichiarazione.**

In caso di consorzi di cui all'art. all'art. 45, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, il requisito di capacità finanziaria, tecnica - professionale dovrà essere posseduto direttamente dal consorzio.

In caso di consorzi di cui all'art. all'art. 45, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, il requisito di capacità finanziaria, tecnica - professionale dovrà essere posseduto dal consorzio e/o, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici nel loro complesso.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un Raggruppamento temporaneo di Imprese, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Eventuale ulteriore documentazione

IMPRESE che hanno in corso una trasformazione.

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

Per quanto non previsto nel presente bando si applica quanto disciplinato dalla L.P. n. 2/2016 e dalla L.P. n. 23/90 e per quanto applicabile il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

AVVALIMENTO

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 del requisito di capacità finanziaria, tecnica – professionale di cui al paragrafo 4 del presente bando.

In tal caso il concorrente dovrà presentare, all'interno della busta A documentazione amministrativa oltre a quanto previsto dal paragrafo 12:

1. domanda partecipazione allegato A compilato e sottoscritto dalla impresa ausiliaria;
2. dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria ai sensi e con le modalità dettate dal DPR 445/2000 con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse/beni/mezzi necessari per tutta la durata del contratto.

Si precisa che:

- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a pena di esclusione dalla gara medesima, e dell'operatore economico cui contemporaneamente presta il requisito;
- non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, pena l'esclusione di entrambi;
- l'operato economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;
- i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dell'impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il cosiddetto avvalimento "a cascata".

B) GARANZIA PROVVISORIA (deposito cauzionale):

- **deposito in contanti** pari ad euro 30.852,00 (trentamilaottocentocinquantadueeuro/00), corrispondente al 2% arr. del prezzo base indicato nel bando, esclusivamente presso gli sportelli del Tesoriere della Comunità Alto Garda e Ledro – Banca Popolare di Sondrio causale "deposito cauzionale gara "Spiagge sicure 2018-2020"; in tal caso il concorrente dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di pagamento riportante il codice di riferimento operazione. **L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall'impegno sottoscritto da un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione;**
- **bonifico bancario** pari ad euro 30.852,00 (trentamilaottocentocinquantadueeuro/00), corrispondente al 2% arr. del prezzo base indicato nel bando, **sul conto di Tesoreria intestato a Comunità Alto Garda e Ledro** presso Banca Popolare di Sondrio – Agenzia

Riva del Garda (TN) - IBAN IT69Q0569635320000030000X54 causale "deposito cauzionale gara "Spiagge sicure 2018-2020"; in tal caso il versante deve presentare la ricevuta a comprova dell'esito di "buon fine " del bonifico; **l'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall'impegno sottoscritto da un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione;**

- **in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito. **L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall'impegno sottoscritto da un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione;**
- **fideiussione o polizza fideiussoria**, unica ed in originale, intestata alla Comunità Alto Garda e Ledro - pari ad euro 30.852,00 (trentamilaottocentocinquantaadueeuro/00), corrispondente al 2% arr. del prezzo base indicato nel bando, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritte in originale dal soggetto fideiussore.

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

- con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
oppure
- con la presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del DPR 445/2000, (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo n. 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'amministrazione ovvero che indichino quale foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'amministrazione un foro diverso da quello in cui ha sede la medesima.

L'importo della garanzia può essere ridotto nei casi previsti dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile, l'eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato o comunque riconducibile a tutte le Imprese del costituendo raggruppamento.

Nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione, ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016.

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del tesoriere in caso di deposito in contanti o comprova dell'esito di "buon fine " in caso di bonifico bancario");
- mancata sottoscrizione in originale (autografa o digitale) della fideiussione del soggetto garante;
- MANCATA presentazione dell'autentica notarile ovvero della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore, accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal bando;
- mancanza anche di una sola delle clausole sopra richieste;
- incompletezza o refuso materiale nelle suddette clausole tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto dell'appalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo di impresa non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità all'impresa del costituendo raggruppamento.

Si procederà ad escludere l'operatore economico nel caso in cui si accerti che il deposito cauzionale sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

- C) IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA *DEFINITIVA*:** l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che rilascia la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all' articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della garanzia richiesta, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesta al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA

L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della garanzia necessaria.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione, ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016.

- D)** QUIETANZA di euro 140,00 (centroquarantaeuro/00) (CONTRIBUTO ANAC), attestante l'avvenuto versamento della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, giusta deliberazione n. 1377 del 21 dicembre 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

L'impresa, a comprova dell'avvenuto pagamento che deve avvenire entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dal Bando di Gara, è tenuta ad inserire la ricevuta all'interno del plico nella busta denominata "DOCUMENTAZIONE".

Il pagamento avverrà previa registrazione on line al nuovo servizio di Riscossione dell'Autorità: <http://contributi.avcp.it> sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi" inserendo il codice **CIG 74218429C3** che identifica la procedura di gara.

Il pagamento effettivo potrà avvenire on-line mediante carta di credito (circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express) o in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso i Servizi Lottomatica.

Per i soli operatori economici esteri è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale.

Per ulteriori dettagli sulle modalità di pagamento si rinvia all'indirizzo Internet dell'Autorità di vigilanza <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione>.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese costituito il versamento va effettuato dalla capogruppo in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti.

E' ammesso anche il versamento effettuato da un'impresa facente parte del raggruppamento diversa dalla capogruppo, purché vi sia il chiaro ed inequivoco riferimento a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento partecipante alla gara.

In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed è effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per lo stesso di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

Nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesta al concorrente, nel termine non superiore a 10 giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione, ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- 1. mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;**
- 2. ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;**
- 3. effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste nel bando.**

Si procederà a ESCLUDERE il concorrente nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle

offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara.

- E)** Il PASSOE rilasciato dal Servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario in capo all'operatore economico ai sensi dell'art. 81, comma 1 e 2, e art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi a sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (www.anticorruzione.it) "Servizi" – "Servizi on line" – "AVCPASS Operatore Economico" seguendo le istruzioni ivi contenute.

Nel caso in cui siano presenti in gara concorrenti che non abbiano acquisito il PASSOE, l'Autorità che presiede la gara li invita a provvedere fissando un congruo termine rispetto all'avvio dell'attività di verifica. Il mancato adempimento da parte del concorrente e conseguentemente la mancata produzione della documentazione richiesta entro il termine è sanzionato con l'esclusione per violazione dell'art. 81, comma 1 e 2, e art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione, ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016.

- F)** Eventuale documentazione /dichiarazioni (raggruppamenti temporanei già costituiti , imprese in corso di trasformazione, avvalimento, imprese ammesse a concordato preventivo, con continuità aziendale, consorzi)

Nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione, ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016.

All'interno della **busta B) OFFERTA TECNICA** dovrà essere inserita la documentazione di seguito indicata:

PROGETTO DI SERVIZIO di cui al paragrafo 7, punto1) del presente bando: Il progetto di servizio consiste in una relazione illustrativa, che dovrà constare di un massimo di 10 facciate (5 fogli), su pagine formato A4, redatte in lingua italiana scritte con sistema meccanico, utilizzando la dimensione carattere Arial 11; ogni facciata non dovrà contenere più di 40 righe. I contenuti delle parti eccedenti tali limiti non saranno oggetto di valutazione.

Si precisa che nel conteggio delle pagine facenti parte dell'offerta non saranno considerate la copertina e l'indice. L'eventuale documentazione allegata all'offerta tecnica non potrà essere utilizzata ai fini della determinazione del punteggio.

La relazione illustrativa dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa, a pena di esclusione dalla gara. La relazione illustrativa costituisce a tutti gli effetti proposta contrattuale che obbliga l'aggiudicatario al relativo adempimento.

Nel caso di **imprese riunite in raggruppamento temporaneo d'impresa:**

- non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata,
- già costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo, in nome e per conto proprio e delle mandanti,

a PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.

Nel caso di **consorzio ex art. 2602 del c.c.**:

- non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata,
- già costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio,

a PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.

Per tutte le altre forme di Consorzio, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, **a PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.**

L'assenza del documento denominato "Progetto di Servizio" comporta l'ESCLUSIONE DALLA GARA.

All'interno della **busta C) OFFERTA ECONOMICA** dovrà essere inserita la documentazione di seguito indicata:

OFFERTA ECONOMICA resa mediante compilazione del fac simile di offerta economica allegata e redatta in conformità alla vigente normativa in materia di imposta di bollo (bollo da euro 16,00) in cifre ed in lettere, dovrà contenere:

- l'indicazione del corrispettivo in euro offerto per le varie tipologie di postazione sul prezzo a base d'asta, espresso in cifre ed in lettere (con massimo due decimali);
- in caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e in lettere, l'Amministrazione considererà valide quelle scritte in lettere;
- l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa, a pena di esclusione dalla gara;
- nell'offerta dovrà essere indicato, oltre al corrispettivo offerto per le varie tipologie di postazione, il numero di Partita IVA, il Codice Fiscale e la dichiarazione attestante che il corrispettivo offerto tiene conto dell'offerta tecnica;
- ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, nell'offerta economica i concorrenti devono indicare i propri costi per la sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a pena di esclusione (in cifre ed in lettere, con l'avvertenza che in caso di discordanza l'Amministrazione appaltante considererà valido il costo espresso in lettere).

Eventuali correzioni ai prezzi (sia nella parte intera, sia nella parte decimale) dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere. Non sono ammesse correzioni ai prezzi (sia nella parte intera, sia nella parte decimale) effettuate mediante cancellature, abrasioni o mediante uso di correttori a vernice, tipo bianchetto e similari. Le correzioni ai prezzi (sia nella parte intera, sia nella parte decimale) dovranno essere confermate mediante apposizione, della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa ovvero di suo procuratore, o di ciascuna impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito.

Non saranno considerati validamente espressi i prezzi a seguito di correzioni ad essi non chiarimenti riconducibili, non effettuate con le modalità di cui sopra e non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il raggruppamento è già costituito.

Il concorrente potrà produrre già in sede di offerta le giustificazioni al fine dell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta. Le eventuali giustificazioni/spiegazioni andranno inserite esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica.

Eventuali anomalie saranno valutate ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto della normativa provinciale vigente (L.P. 23/1990 e relativo regolamento di esecuzione e L.P. 2/2016) con l'art. 97 del D.Lgs 50/2016.

Nel caso di **imprese riunite in raggruppamento temporaneo d'impresa**:

- non ancora costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata,
 - già costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo, in nome e per conto proprio e delle mandanti,
- a PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.

Nel caso di **consorzio ex art. 2602 del c.c.**:

- non ancora costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata,
 - già costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio,
- a PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.

Per tutte le altre forme di Consorzio, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, a PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.

L'assenza del documento denominato "Offerta Economica" comporta l'ESCLUSIONE DALLA GARA così come:

- la mancata sottoscrizione in calce dell'offerta economica con le modalità richieste;
- la mancata indicazione del prezzo offerto qualora non sia validamente espresso né in lettere né in cifre;
- la presentazione di offerte parziali, alternative, condizionate;
- la presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara pari per il triennio 2018-2020 ad euro triennale di 925.562,76# (diconsi novecentoventicinquemilacinquecentosessanta-dueeuro/76-) oltre ad I.V.A., al netto di IVA;
- la mancata indicazione dei costi relativi alla sicurezza specifica aziendale di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.

13. Presenza conoscenza informazioni e ricognizione dei luoghi:

Per la partecipazione alla gara è obbligatorio aver preso piena conoscenza di ogni informazione utile per l'effettuazione del servizio attraverso accurata ricognizione dei luoghi. Il soggetto che intenda partecipare alla gara è tenuto pertanto ad **effettuare sopralluogo obbligatorio** e, a comprova, a rilasciare apposita dichiarazione nella domanda di partecipazione alla gara. In alternativa è possibile allegare attestazione dell'avvenuto sopralluogo rilasciata dalla Comunità.

14. Cauzione provvisoria, definitiva e polizza assicurativa:

Per la partecipazione alla gara è richiesta cauzione provvisoria. La garanzia provvisoria rimarrà vincolata fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le imprese, ad eccezione dell'impresa aggiudicataria per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto.

L'aggiudicatario, all'atto della firma del contratto, dovrà prestare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, al netto degli oneri fiscali e con i contenuti indicati all'art. 13 del

Capitolato speciale d'appalto. Dovrà altresì accendere idonea polizza assicurativa, come specificato all'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto.

15. Modalità di svolgimento della procedura di gara:

La prima seduta di gara si terrà il giorno **martedì 24 aprile 2018 ad ore 10.00** presso la Sala riunioni II piano della sede della Comunità Alto Garda e Ledro, Via Rosmini 5/b – 38066 Riva del Garda (TN).

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara, previa identificazione, da parte della Stazione appaltante, mediante esibizione di valido documento di riconoscimento, con eventuale delega, se prevista.

In tale sala verranno aperti, in seduta pubblica, i plichi pervenuti nei termini e verrà effettuata la verifica, la completezza e la regolarità formale della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, verrà contrassegnata la documentazione e, **in caso di esito negativo, verrà** disposto il soccorso istruttorio **sospendendo a tal fine la seduta.**

Nella stessa seduta, o in una seduta successiva aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano ammesse, verranno successivamente aperte le buste contenenti i Progetti di Servizio, al fine di controllarne la formale regolarità. Pure detta documentazione verrà contrassegnata. La seduta pubblica sarà quindi sospesa per l'esame dei Progetti di Servizio da parte della Commissione giudicatrice (tecnica) in sedute riservate.

Concluso l'esame dei Progetti di Servizio, il Presidente della Commissione di gara convocherà una nuova seduta pubblica, dandone avviso a tutti i concorrenti, al fine di procedere all'apertura delle buste contenenti le Offerte Economiche.

In questa sede il Presidente della Commissione di gara comunica l'esito della valutazione dei Progetti di Servizio e provvede successivamente all'apertura delle buste sigillate contenenti le Offerte Economiche dei concorrenti ammessi, a contrassegnare il modulo "offerta economica" e le eventuali correzioni apportate, a dare lettura del contenuto del modulo "offerta economica" presentato da ciascun concorrente, determinando i punteggi da assegnare ed elaborando la graduatoria dei concorrenti sommando al punteggio attribuito all'elemento prezzo i punti precedentemente attribuiti ai Progetti di Servizio.

Di seguito la Commissione di gara accerta la sussistenza di eventuali offerte da sottoporre a verifica per constatarne il carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione.

Nel caso in cui talune offerte presentino un carattere anormalmente basso, il Presidente della Commissione sospende la seduta pubblica di gara e procede a chiedere per iscritto le precisazioni in ordine agli elementi costitutivi dell'offerta. Terminate tali operazioni di valutazione, il Presidente della Commissione convoca una nuova seduta pubblica di gara dandone notizia alle imprese partecipanti mediante PEC. In tale seduta pubblica, il Presidente della Commissione comunica gli esiti della valutazione condotta dando lettura del verbale che li documenta. Nella stessa seduta pubblica infine il Presidente della Commissione procede alla formazione della graduatoria definitiva delle offerte ammesse.

Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, il Presidente della Commissione di gara procede nella stessa adunanza ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

Il Presidente della Commissione procede quindi ad aggiudicare in via provvisoria il servizio al concorrente classificatosi al primo posto della graduatoria (punteggio complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica e del punteggio complessivo dell'offerta economica).

Come meglio specificato al successivo paragrafo 16, l'Amministrazione verificherà i requisiti dichiarati dall'aggiudicatario mediante acquisizione di idonea certificazione probatoria.

La mancata presentazione di copia del documento di identità sarà regolarizzabile anche successivamente all'aggiudicazione.

Si rappresenta a tal proposito che l'aver reso false dichiarazioni, in merito ai requisiti di cui al paragrafo 12, comporta anche l'esclusione dalle future gare d'appalto indette dalla Comunità Alto Garda e Ledro, rimanendo salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste per le ipotesi delittuose di falso in dichiarazioni.

All'esito delle verifiche successive all'aggiudicazione si procederà alla stipulazione del contratto, che non avverrà comunque prima che siano decorsi trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati dell'avvenuta aggiudicazione.

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna impresa.

Qualora la Stazione appaltante venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

E' facoltà della Amministrazione non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta congrua o conveniente per l'amministrazione stessa, come pure di procedervi anche se venisse presentata una sola offerta, a condizione che la stessa sia ritenuta conveniente per l'amministrazione sia sotto il profilo tecnico che economico.

L'Impresa rimane vincolata alla sua offerta fino al centottantesimo giorno (180 giorni) dalla data di scadenza della presentazione delle offerte mentre non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento del servizio. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro. Ove il contratto dell'Amministrazione venga inviato all'Aggiudicataria oltre tale termine, quest'ultima potrà svincolarsi senza oneri dalla propria offerta, mediante semplice comunicazione scritta.

E' fatto obbligo al soggetto affidatario nell'esecuzione del contratto, di applicare le condizioni dallo stesso previste nel Progetto di servizio, che fa parte integrante dell'offerta.

La comunicazione dell'aggiudicazione, ancorché sospesa nell'efficacia per la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicataria, sarà immediatamente efficace nei confronti dei contro interessati.

(vedasi Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 32/2012).

Il servizio potrà essere comunque affidato, accertata la sussistenza dei presupposti dell'esecuzione in via d'urgenza, anche nelle more della procedura per la stipula del contratto, a decorrere dal giorno sabato 2 giugno 2018, come previsto dall'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto e fatto salvo il rispetto della vigente normativa antimafia con particolare riferimento al D.Lgs. 15.11.2012 n. 218 e ss. mm. ed ii. che introduce disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e ss.mm.ii. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). Resta inteso che in tal caso le prestazioni sono da intendersi sotto condizione risolutiva per cui in caso di accertata inefficacia del contratto l'aggiudicatario ha diritto solo al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate e l'amministrazione pertanto potrà recedere, motivatamente, dal contratto (inefficace).

16. <u>Verifica dei requisiti - Assenza dei motivi di esclusione - documentazione da presentare.</u>

Ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016 l'Amministrazione procederà nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei **requisiti richiesti**.

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 23 della L.P. 2/2016 e art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante in caso di carenze di qualsiasi elemento formale della domanda richiederà all'aggiudicatario, nel termine non superiore a 10 giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione di cui al presente paragrafo indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.P. 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE, all'ESCUSSIONE della relativa cauzione provvisoria e alla SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 22, comma 8, della L.P. n. 2/2016 a seguito dell'aggiudicazione e senza effetti sul contratto, la Stazione Appaltante verifica a campione il possesso dei requisiti di partecipazione in capo a un operatore economico individuato tramite sorteggio, con le modalità previste al comma 2 dell'art. 22 della medesima Legge. Se la prova non è fornita o non è confermato il possesso dei requisiti richiesti, la Stazione Appaltante provvederà alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.P. 2/2016, la Stazione Appaltante può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

Ai sensi dell'art. 85 comma 5 e dell'art. 86 del D. Lgs. 50/2016 l'Amministrazione procederà nei confronti dell'aggiudicatario dell'eventuale impresa ausiliaria alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di capacità tecnico e professionale richiesti dal paragrafo 4.3 del presente bando e dichiarati nel corso della procedura di affidamento, fissando per aggiudicatario un termine perentorio di 10 giorni.

L'Amministrazione inoltre procederà nei confronti del concorrente che segue in graduatoria alla verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 23 della L.P. 2/2016 e di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del paragrafo 4., l'amministrazione richiederà a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, a pena l'annullamento dell'aggiudicazione, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'amministrazione procede all'annullamento dell'aggiudicazione, all'escussione della cauzione provvisoria presentata e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza.

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, l'amministrazione non procederà a determinare la nuova soglia dell'anomalia dell'offerta e aggiudicherà l'appalto all'operatore economico che segue in graduatoria.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.

L'amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se le ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

A comprova del possesso dei requisiti di partecipazione di capacità tecnica, l'amministrazione effettuerà le verifiche con le modalità di seguito indicate:

- iscrizione al Registro delle imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto dell'appalto (qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima l'operatore economico alla esecuzione della prestazione in appalto);
 - le certificazioni rilasciate dai committenti dalle quali si evinca che l'impresa ha eseguito regolarmente, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (aprile 2015/aprile 2018) servizi di prevenzione e soccorso delle emergenze sulle spiagge di acque marine e/o interne, per un importo minimo annuale - al netto degli oneri fiscali - di almeno Euro 100.000,00 e complessivamente nel triennio di almeno Euro 400.000,00.

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000, l'operatore economico ha facoltà di non presentare in gara i documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere dell'aggiudicatario e del soggetto sorteggiato indicare, tramite apposita dichiarazione, l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti, che verranno quindi acquisiti d'ufficio dalla stazione appaltante.

In caso di imprese straniere appartenenti all'Unione europea, ai fini degli accertamenti relativi all'assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione delle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 per un periodo fino a un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si precisa infine che l'amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'Autorità giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

Per la valutazione dei motivi di esclusione si rinvia a quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

La procedura è soggetta ad AVCPASS. La verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dei requisiti di capacità tecnico-organizzativo ed economico-finanziario in capo all'operatore economico sarà effettuata ai sensi dell'art. 81, comma 1 e 2, e art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.

La documentazione ulteriore non presente nel sistema AVCPASS dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale **entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione tramite PEC dell'avvenuta aggiudicazione.** Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.P. del 30 novembre 1992, n. 23 e dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000, verrà acquisita d'ufficio, da parte dell'Amministrazione, eventuale ulteriore documentazione.

Ai fini della stipulazione del contratto, su richiesta dell'Amministrazione, l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla medesima, entro i termini stabiliti nella medesima nota di richiesta la seguente documentazione:

- per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperati per azioni

e a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi: **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** resa dal legale rappresentante dell'impresa o di ciascuna impresa se associazione temporanea ai sensi dell'art 47 del DPR n. 445/2000 e, a norma dell'art 38 , comma 3 del medesimo DPR n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del DPCM 11 maggio 1991 n. 18. Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previste dall'art. 17 comma terzo della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze dei libri dei soci e delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

- le **ulteriori dichiarazioni** che potranno essere richieste ai fini della stipulazione del contratto (qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara);

- **mandato collettivo speciale** conferito dall'impresa capogruppo dalle imprese mandanti e le relativa **procura** risultante da scrittura privata autenticata con i contenuti indicati nel punti 4.4. del presente bando di gara;

- la **cauzione definitiva** avente le caratteristiche più sopra indicate;

- l'ulteriore documentazione prevista nel capitolato speciale d'appalto;

- in caso di **avvalimento**: originale o copia autenticata del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operato economico a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto che andranno indicate puntualmente nel contratto nel caso di avvalimento di requisiti relativi al possesso di beni, e mezzi o risorse funzionali all'esecuzione dell'appalto o con riferimento a requisiti che attestano il possesso di una adeguata organizzazione imprenditoriale;

- **ulteriore documentazione** prevista nel capitolato speciale d'appalto;

la stipulazione del contratto, ovvero l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art, 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011 e ss. mm. e dall'art. 29 del D.Lgs. 90/2014 convertito con modificazioni con legge 114/2014.

L'Aggiudicataria dovrà trasmettere, inoltre, all'Amministrazione committente, entro il termine richiesto, la **fideiussione definitiva** a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale per un ammontare pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione) fatto salvo quanto disposto in materia di riduzione dell'importo della fideiussione all'art. 93, comma 7. D.Lgs. 50/2016.

Alla garanzia fideiussoria di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 de C.C., l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione del deposito cauzionale potrà avvenire tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 o dal D.Lgs. 17/3/1995 n. 175 e dovrà essere costituito secondo le indicazioni dell'amministrazione appaltante e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure per cauzioni di importo inferiore a 50.000,00 euro

- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la propria carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il

soggetto fideiussore;

- espressa indicazione delle seguenti clausole :

1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto all'amministrazione; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico dell'amministrazione;
2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fideiussore il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs 50/2016 approvato dal quale risulti la data di ultimazione del servizio, salvo dichiarazione dell'amministrazione appaltante al soggetto fideiussore che la mancata approvazione del certificato di verifica di conformità è dipesa da fatto imputabile al debitore principale;
3. il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall'amministrazione a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all'eccezione di cui all'art 1957, secondo comma, del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti in aggiunta al capitale garantito anche gli interessi calcolati al tasso legale,
4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'amministrazione è quello in cui ha sede la medesima;
5. solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla amministrazione"

Non saranno accettate polizze fideiussorie e fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'amministrazione. La presentazione della cauzione mediante utilizzo degli schemi che verranno inviati dall'amministrazione successivamente all'aggiudicazione garantisce la correttezza e completezza della medesima.

Le fideiussioni bancarie e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificare. Nel caso in cui l'impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'impresa stessa.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'art. 103, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

17. Conclusione del contratto

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente. Il contratto sarà conseguentemente stipulato mediante atto pubblico con spese a carico dell'aggiudicatario. Ai sensi dell'art. 73, comma 4, e art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione è obbligato a rimborsare le spese relative alla pubblicazione del bando che vengono stimati, in via presuntiva, in complessivi euro 658,80.= (seicentocinquanteottoeuro/80) ma potranno essere quantificate precisamente solo successivamente. All'aggiudicatario saranno trasmesse le relative fatture.

Il termine per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

La stipulazione del contratto è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 del D.L. di data 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114), ove previsto.

Qualora l'aggiudicatario non faccia pervenire la documentazione richiesta entro il termine stabilito o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto ai sensi della vigente normativa antimafia, l'amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla aggiudicatario a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

18. Foro competente

Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno definite fra le parti ai sensi di legge; la competenza è del Foro di Rovereto (TN).

19. Ulteriori informazioni

Si precisa che:

- la presentazione dell'offerta sottintende l'accettazione di tutte le condizioni contrattuali previste nel Bando di gara e nel Capitolato speciale;
- l'esperimento della gara non costituisce per la Stazione appaltante né obbligazione contrattuale, né obbligazione a contrarre;
- Il Responsabile del Procedimento, di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il Vicesegretario - dott.ssa Michela Donatini.
- chiarimenti: le richieste di chiarimenti ed informazioni di carattere procedurale e tecnico inerenti la gara in oggetto devono essere effettuate esclusivamente per iscritto a mezzo PEC (info@pec.altogardaeledro.tn.it) entro le ore 12.00 del giorno 16 aprile 2018. Le risposte ai quesiti formulati in tempo utile saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet www.altogardaeledro.tn.it entro le ore 12.00 del giorno 18 aprile 2018.
- Eventuali integrazioni /rettifiche agli atti di gara nonché le comunicazioni saranno pubblicate sul medesimo sito. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.
- Le comunicazioni da parte dell'Amministrazione individuate dall'art. 25 della L.P. 2/2016 all'indirizzo di PEC indicato dall'operato economico nell'istanza di partecipazione.
- Ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono pubblicati nel sito internet www.altogardaeledro.tn.it nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economici-finanziari e tecnico-professionali, sulla base delle dichiarazioni rese dai concorrenti.
- Non è ammessa la cessione del contratto (e dei crediti).
- Il subappalto è ammesso ai sensi e nei limiti dell'articolo 26 della L.P. 2/2016. Non potrà essere rilasciata autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.
- Le prestazioni oggetto del presente bando di gara non potranno iniziare prima della consegna alla Comunità, da parte dell'aggiudicatario, di copia del proprio Documento Valutazione Rischi (DVR) e, negli anni successivi al primo, dei suoi eventuali aggiornamenti annuali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di

tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferito con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

I concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato nel bando quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il Responsabile del Servizio competente ed il Presidente della seduta di gara.

L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ente Comunità Alto Garda e Ledro in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

Fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il concorrente si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata. Il concorrente si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell'aggiudicazione del servizio.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 14 della L.P. 2/2016, qualora l'operatore economico e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla preparazione della procedura, compresa la relativa attività di progettazione e supporto, e risulti aggiudicatario, dovrà dimostrare in sede di verifica dei requisiti che le suddette attività non costituiscano elemento in grado di aver falsato la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché con l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi servizi.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al DPR 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29 comma 1, del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del citato D.Lgs 104/2010, sono pubblicati nel sito internet www.altogardaeledro.tn.it nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della valutazioni dei requisiti soggettivi e tecnico-professionali, sulla base delle dichiarazioni rese dai concorrenti.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente bando è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in quanto trattasi di atti relative a procedure di affidamento relativi a servizi la cui tutela processuale è disciplinata dall'art. 120, comma 5, dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. Non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

20. Tutela della privacy

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che la Stazione appaltante intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento del servizio;
4. il titolare del trattamento è la Comunità Alto Garda e Ledro;
5. il responsabile del trattamento è il Vicesegretario – dott.ssa Michela Donatini;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

F.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
- dott.ssa Michela Donatini –

ALLEGATI:

Allegato A) Fac-simile dichiarazione di partecipazione alla gara

Allegato B) Modello offerta economica

Allegato C) Capitolato Speciale d'appalto

DoM/

\\SRVDATI\Dati\Condivisi_uffici_Cond_SP_SICURE\Spiagge
documentazione di gara\Bando_gara_2018.odt

sicure\0)

2018-2020\5)